

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO PAOLO E MARCO LOVISETTI
20123 - Milano - Via Della Posta 10 - Tel. 02 862220

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE AKUSIA

Repertorio n. 11026/5311

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove novembre duemilaventidue - 29/11/2022

In Milano, Via della Posta n. 10, alle ore 19,15

Avanti a me dr. Marco Loviseti, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, sono comparsi;

Avv. LOMBONI Giuseppe, nato a Milano il 13 giugno 1958, residente a Milano in Via Carlo Poma n. 54, codice fiscale LMBGPP58H13F205F;

Dr. MALINVERNI Pietro Giovanni, nato a Milano il 12 ottobre 1959, codice fiscale MLN PRG 59R12 F205H, domiciliato a Milano in Via Castel Morrone n. 23.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo,

premessi che:

- si è qui riunito il Consiglio di amministrazione della
"FONDAZIONE AKUSIA ONLUS"

con sede in Milano, Piazza Emilia n. 7, iscritta al Registro delle Persone giuridiche presso la Prefettura di Milano al n. 1500, pag. 6042 Vol. VII, codice fiscale 97702970159, iscritta all'Anagrafe Onlus prot. n. 2015/124068, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) modifiche statutarie ai fini del riconoscimento della qualifica di Ente filantropico;
- 2) iscrizione nel Registro unico del terzo settore;
- 3) deliberare conseguenti.

- il comparente LOMBONI Giuseppe è il Presidente del Consiglio di amministrazione; sono presenti gli altri membri del Consiglio, signori FOIDL Sebastian, nato a Kufstein (Austria) il 22 aprile 1958, domiciliato a Mieders (Austria), Fernerweg n. 8, e PANIZZA Sergio, nato a Crema l'8 agosto 1959, domiciliato a San Giuliano Milanese, Via Trieste n. 63, codice fiscale PNZ SRG 59M08 D142M;

- interviene il Revisore, Dr. MALINVERNI Pietro Giovanni, generalità come sopra;

- il comparente LOMBONI Giuseppe assume la presidenza della assemblea, richiedendo me notaio per il relativo verbale.

Tutto ciò premesso e confermato, si dà atto di quanto segue.

Viene all'unanimità riconosciuta la piena validità della presente riunione in quanto totalitaria.

Il Presidente ricorda che con delibera del giorno 13 giugno 2019, verbale del notaio Marco Loviseti Repertorio n. 6699/3187, il Consiglio di amministrazione ha tra l'altro deliberato di approvare il nuovo testo di statuto, aggiornato alle disposizioni del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), allegato al medesimo verbale sotto B, prevedendosi la sua entrata in vigore, in sostituzione di quello vigente,

Registrato
all'Agenzia delle Entrate
di MILANO - DP I
il 01/12/2022
al n. 98494
Serie 1T
euro 200

con l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il RUNTS è oggi operativo, per cui si può procedere alla iscrizione della Fondazione nello stesso.

Il Presidente illustra i motivi per cui si rende opportuno modificare lo statuto approvato con la citata delibera del 13 giugno 2019, perché la Fondazione sia qualificabile come Ente Filantropico ai sensi degli artt. 37 e seguenti del Codice del Terzo Settore (CTS).

Le principali modifiche riguardano in particolare:

- la denominazione, che diviene "FONDAZIONE AKUSIA ETS ENTE FILANTROPICO";

- si specifica meglio l'attività della Fondazione, che è quella di cui all'art. 37 del CTS (erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale);

- ai sensi dell'art. 38 del CTS si precisano i principi ai quali la Fondazione si attiene in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi;

- si precisa che il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 39 del CTS, deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Quanto ai requisiti di patrimonializzazione di cui all'art. 22 comma 4 del D.lgs. 117/2017, è stato dato incarico al Dr. MALINVERNI Pietro Giovanni, generalità come sopra, revisore legale dei conti iscritto al Registro dei revisori legali dei conti al n. 34238, decreto ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 bis del 21 aprile 1995 - IV Serie Speciale, per la redazione di relazione di stima del patrimonio della Fondazione.

Dalla relazione di stima, redatta con riferimento alla data del 31 ottobre 2022, giurata avanti al notaio Marco Loviseti in data odierna e allegata al presente atto sotto "A" omissane la lettura per dispensa dei comparenti, risulta che il patrimonio netto della Fondazione ammonta ad euro 65.400 (sessantacinquemilaquattrocento), liquido e disponibile per somma non inferiore ad euro 30.000 (trentamila).

Per effetto della iscrizione della Fondazione nel RUNTS, la Fondazione acquisterà la qualifica di Ente del Terzo Settore. Come previsto dal Codice del Terzo Settore deve essere nominato un organo di controllo, e al riguardo si propone la nomina del Dr. MALINVERNI Pietro Giovanni, generalità come sopra.

Il Presidente invita quindi il Consiglio a deliberare su quanto sopra.

Il Consiglio di amministrazione, all'unanimità

delibera:

1) di approvare le modifiche proposte allo statuto approvato con la citata delibera del giorno 13 giugno 2019, e di approvare nel suo complesso il testo dello Statuto aggiornato con quanto sopra, allegato al presente atto sotto "B", omessane la lettura per dispensa dei comparenti, statuto che entrerà in vigore in sostituzione di quello vigente con la iscrizione della Fondazione nel RUNTS; la denominazione della Fondazione diverrà da tale momento FONDAZIONE AKUSIA ETS ENTE FILANTROPICO;

2) di confermare per quanto possa occorrere il Consiglio di amministrazione in carica, composto dai signori LOMBONI Giuseppe, Presidente, FOIDL Sebastian e PANIZZA Sergio;

3) di nominare un organo di controllo monocratico, nella persona del Dr. MALINVERNI Pietro Giovanni, generalità come sopra, in carica con effetto dalla iscrizione della Fondazione nel RUNTS, in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.

Il Dr. MALINVERNI Pietro Giovanni, ai sensi del D.P.R. 445-2000, edotto ai sensi degli artt. 3 e 76 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che non ricorrono cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2399 c.c. e di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c.

4) di richiedere l'iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), nella sezione di cui alla lettera c) dell'art. 46 del D.lgs. 117/2017 (Enti filantropici);

5) di conferire disgiuntamente al Presidente e a ciascun membro del Consiglio di amministrazione ampio mandato ed incarico, affinché abbiano a compiere ogni formalità e quanto altro necessario per l'iscrizione della Fondazione nel RUNTS, con facoltà di apportare alle presenti delibere e allo Statuto qui allegato ogni modifica fosse richiesta dalle competenti autorità ai fini della iscrizione.

Il presente verbale è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi a deliberare, viene pubblicato il presente verbale, mediante lettura da me fattane ai comparenti, che lo approvano e lo firmano con me notaio alle ore 19,50.

Consta di un foglio scritto a macchina da persona di mia fiducia per due pagine e parte della terza.

FIRMATO: GIUSEPPE LOMBONI - PIETRO GIOVANNI MALINVERNI - MARCO LOVISETTI NOTAIO L.S.

ALLEGATO "B" AL REP. N. 11026/5311

STATUTO

Art.1

Denominazione

È costituita la Fondazione, Ente Filantropico del Terzo Settore ai sensi degli artt. 37 e ss. del D.lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore" o "CTS"), denominata

"FONDAZIONE AKUSIA ETS ENTE FILANTROPICO"

Della indicazione "ETS" si dovrà fare uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico della Fondazione.

Art.2

Sede

La Fondazione ha sede in Milano, all'indirizzo di Piazza Emilia n. 7.

Il trasferimento della sede ad altro indirizzo del medesimo Comune non costituisce modifica dello Statuto e potrà essere deliberato dall'organo amministrativo, che provvederà a comunicarlo alle competenti autorità, affinché sia reso opponibile ai terzi. Allo stesso modo potranno essere istituiti uffici ed altre unità locali sul territorio nazionale.

La Fondazione potrà operare nel territorio italiano e all'estero nei modi e con gli strumenti, che saranno di volta in volta ritenuti idonei per il conseguimento delle finalità istituzionali.

Art.3

Finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale.

In particolare la Fondazione, ai sensi degli artt. 37 e ss. del CTS si propone di erogare denaro, beni o servizi, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, in particolare al fine di sostenere in qualunque forma e di promuovere la qualità della vita dei soggetti affetti da patologie limitative delle capacità comunicative e sensoriali di qualsiasi genere, ivi compresa l'ipoacusia in ogni sua forma.

Art. 4

Attività

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, la Fondazione può erogare denaro, beni e servizi, ed esercitare la sua attività di interesse generale nei seguenti settori di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b),
- prestazioni socio-sanitarie di cui alla lettera c),
- formazione universitaria e post-universitaria di cui alla lettera g),
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale di

cui alla lettera h),

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di cui alla lettera i),
- beneficenza, l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui alla lettera u).

Negli ambiti di cui sopra, la Fondazione potrà erogare denaro, beni e servizi, finalizzati, a titolo meramente esemplificativo, a:

- promuovere, sostenere e realizzare progetti a favore di persone che si trovano in condizioni di disagio e di emarginazione sociale a causa delle loro patologie limitative delle capacità comunicative;
 - attuare interventi di assistenza sociale e socio-sanitaria diretti al miglioramento delle competenze relazionali e delle condizioni di vita dei soggetti affetti da patologie comunicative di qualsiasi genere;
 - promuovere, favorire ed attuare programmi di ricerca scientifica nell'ambito delle finalità sopraindicate, in collaborazione con Università, Ospedali, Centri di ricerca nazionali ed internazionali, istituendo anche concorsi e borse di studio;
 - promuovere Convegni, Seminari di studio, Conferenze, dibattiti ed ogni altra iniziativa utile allo scopo sociale ed alle finalità della Fondazione;
 - promuovere, contribuire a sviluppare e coordinare la diffusione della cultura e delle conoscenze nei campi attinenti alle finalità sopraindicate;
 - promuovere, sostenere ed organizzare iniziative di solidarietà e cooperazione a sostegno delle persone che si trovano in condizioni di disagio e comunque bisognose;
 - erogare fondi, finanziamenti e contributi a favore dei non abbienti, delle persone bisognose o svantaggiate o di enti che si prefiggono iniziative o attività di solidarietà sociale e finalità analoghe alle proprie;
 - svolgere attività finalizzate alla divulgazione dei propri scopi istituzionali e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche relative alle patologie limitative delle capacità comunicative e sensoriali di qualsiasi genere, ivi compresa l'ipoacusia in ogni sua forma.
- La Fondazione potrà altresì svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale svolte, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La Fondazione, nel rispetto dei limiti posti dalle vigenti disposizioni di legge, potrà nello svolgimento delle proprie attività avvalersi di volontari, nonché promuovere e realizzare attività di raccolta fondi da destinare alle attività istituzionali.

Patrimonio - Fondo di dotazione

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui agli articoli precedenti.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione si attiene a principi di oculata e prudente gestione, anche avvalendosi della collaborazione di esperti in materie finanziarie e di investimenti; nella raccolta di fondi e risorse promuove e verifica la loro provenienza; quanto alla destinazione ed erogazione di contributi, beni e servizi, si attiene a principi di equità e trasparenza; il tutto avendo quale principio ispiratore l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio della Fondazione è costituito da un Fondo di dotazione indisponibile e da un Fondo di gestione disponibile.

Il Fondo di dotazione indisponibile della Fondazione è costituito:

- a) da quanto ricevuto in dotazione, nei limiti di quanto indicato nell'atto costitutivo;
- b) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da donazioni, lasciti, elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il Fondo di dotazione indisponibile.

Art. 6

Patrimonio - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione disponibile, da utilizzarsi per la gestione d'esercizio, è costituito da:

- a) le rendite e i proventi derivanti dal Fondo di dotazione indisponibile e dalle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse della Fondazione medesima;
- b) ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del Fondo di dotazione indisponibile;
- c) contributi di qualsiasi genere da parte di Enti pubblici o privati;
- d) contributi e corrispettivi da parte di utenti o di chi per essi in correlazione a prestazioni, servizi o cessioni da parte della Fondazione, nei limiti consentiti dalla legge;

e) entrate derivanti da ogni attività connessa o accessoria.

Art.7

Organi della Fondazione

Gli Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale, ove nominato.

Tutte le cariche statutarie, nonché le prestazioni fornite da organi della Fondazione a favore della stessa, sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e salvo deroga a quanto sopra da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione con voto unanime dei Consiglieri in carica, tenuto comunque conto dei limiti di cui all'art. 8 del Codice del Terzo settore, successive modifiche e integrazioni. Le spese potranno essere rimborsate solo nella misura preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art.8

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ha tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione; egli rappresenta la Fondazione anche in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il primo Presidente è nominato dal Fondatore tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Successivamente il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

Il primo Presidente, nominato dal Fondatore, così come ciascun membro del primo Consiglio di Amministrazione, rimane in carica per dieci esercizi; successivamente rimarrà in carica per cinque esercizi.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e degli altri Organi;
- intrattiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- adotta gli atti di ordinaria amministrazione della Fondazione;

- adotta, in caso di urgenza, ogni altro provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente entro trenta giorni nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Per il compimento delle seguenti attività, il Presidente dovrà comunque essere autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione:

- a) erogare o richiedere finanziamenti, emettere vaglia cambiari, rendere garanzie, o garanzie di buon fine, assumere passività, fatte salve le normali passività commerciali connesse all'ordinaria attività della Fondazione;
- b) costituire in pegno, ipotecare, o altrimenti gravare attività materiali o immateriali della Fondazione a garanzia di finanziamenti o altre obbligazioni assunte dalla Fondazione;
- c) sostenere ogni altro impegno di spesa, contrattuale o diverso, che superi l'ordinaria attività della Fondazione e che comporti un significativo rischio per la medesima;
- d) l'acquisto o la vendita di attività che abbiano un valore individuale pari o superiore ad euro 3.000 (tremila);
- e) agire in giudizio, transare, resistere in giudizio in ogni eventuale causa o procedimento giudiziale che riguardi una vertenza avente un valore in contenzioso superiore ad euro 3.000 (tremila);
- f) l'acquisizione, la cessione di diritti di proprietà o di altri diritti reali o la concessione di ipoteche a garanzia di obbligazioni della Fondazione, nonché l'esecuzione di operazioni esecutive su tali diritti;
- g) la concessione o la revoca di poteri di firma, la conclusione, la modifica o la risoluzione di contratti di lavoro con dipendenti per i quali è previsto uno stipendio annuo lordo superiore ad euro 30.000 (trentamila), la stipulazione di obblighi pensionistici distinti; l'ingresso in separati obblighi pensionistici;
- h) la nomina o il licenziamento di dirigenti o membri della direzione della Fondazione;
- i) la conclusione di tutti i principali contratti, come quelli relativi alla ricerca, alla consulenza, alla cooperazione/joint venture, all'acquisizione, al leasing, ai finanziamenti, agli accordi di brevetto, e agli altri contratti di particolare rilevanza, ovvero che abbiano durata rilevante (più di due anni);
- j) la stipula, la modifica, la risoluzione di contratti di licenza e/o di collaborazione;
- k) l'assunzione di impegni di conferimento, l'erogazione di contributi a organizzazioni caritatevoli o a partiti politici o la promessa di attribuzioni gratuite, ed esecuzione delle stesse se ed in quanto eccedenti l'importo definito ed approvato nel budget annuale della Fondazione;
- l) l'approvazione del piano annuale di investimenti,

finanziario e commerciale (comprensivo di limite di indebitamento, di budget annuale, di budget per il marketing e la pubblicità);

m) stipula di contratti aventi un valore eccedente l'ammontare definito ed approvato nell'ambito del budget annuale o assunzione di passività o spese superiori ad euro 3.000 (tremila) per ciascuna operazione.

Art.9

Il Vice Presidente

Il primo Vice-Presidente è nominato dal Fondatore tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Successivamente, il Vice-Presidente sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

Il primo Vice-Presidente, nominato dal Fondatore, così come ciascun membro del primo Consiglio di Amministrazione, rimane in carica per dieci esercizi; successivamente il Vice Presidente rimarrà in carica per cinque esercizi.

Il Vice-Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, con gli stessi poteri.

Art.10

Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre a cinque membri, secondo quanto ritenuto opportuno all'atto della sua nomina.

Il primo Consiglio d'Amministrazione è nominato dal Fondatore.

Successivamente i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati come segue:

a) un membro, ovvero due membri qualora il Consiglio sia composto da cinque consiglieri, sarà nominato dal Fondatore finchè egli vivrà, e successivamente dalla persona designata per iscritto dal Fondatore, ovvero in mancanza dagli eredi del Fondatore a maggioranza, ovvero ancora in mancanza dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la Fondazione ha sede su istanza di chiunque vi abbia interesse;

b) gli altri membri saranno nominati dallo stesso Consiglio di amministrazione in scadenza, tra soggetti di specchiata professionalità e fama nei settori in cui la Fondazione svolge la sua attività.

Il primo Consiglio d'Amministrazione, nominato dal Fondatore, rimane in carica dieci esercizi; i Consigli di amministrazione successivi rimangono in carica cinque esercizi.

I membri del Consiglio scadono alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Qualora per qualunque motivo cessasse dalla carica un Consigliere nominato ai sensi della precedente lettera a), si procederà alla sua sostituzione con le modalità di cui alla stessa lettera a); in ogni altro caso il Consigliere

cessato verrà sostituito da altro soggetto nominato dai Consiglieri rimasti in carica, sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera b). I consiglieri così nominati scadranno congiuntamente agli altri Consiglieri.

Art.11

Cause di ineleggibilità, decadenza ed esclusione del Consiglio di amministrazione

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, chi si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica qualora non assistano per tre volte consecutive e senza giustificato motivo alle riunioni del Consiglio.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione può essere decisa a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, calcolata senza tenere conto del consigliere interessato, o dal Fondatore.

Art.12

Poteri del Consiglio di amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione compete di:

- deliberare a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto, su proposta del Presidente;
- stabilire le direttive e assumere le delibere sulle erogazioni della Fondazione;
- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del Fondo di gestione della Fondazione;
- deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione e sulle materie allo stesso riservate dalla legge e dall'art. 8 del presente Statuto;
- predisporre ed approvare il bilancio economico preventivo e consuntivo;
- approvare eventuali regolamenti interni.

Il Consiglio di Amministrazione, per specifici progetti o iniziative istituzionali, può avvalersi del supporto tecnico e consultivo di soggetti particolarmente qualificati, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Tali soggetti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che determinerà altresì la durata dell'incarico.

Art.13

Adunanze del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni semestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario, o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, inviato ai membri del Consiglio e all'Organo di controllo con qualsiasi mezzo per cui risulti certo il ricevimento e l'effettiva conoscenza da parte del destinatario, da recapitarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza almeno un giorno prima.

Le adunanze possono avvenire anche a mezzo di video o tele conferenza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi partecipa la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti con esclusione dal computo degli astenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14

Organo di controllo - Revisione legale

L'Organo di controllo della Fondazione è composto da un solo membro, in carica per tre esercizi e rieleggibile.

L'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Si applicano all'Organo di controllo le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2399 del codice civile.

Spettano all'Organo di controllo le funzioni e i poteri di legge. Qualora non sia obbligatoria la nomina di un revisore o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, all'Organo di controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti.

Il primo Organo di controllo è nominato dal Fondatore. Successivamente l'Organo di controllo verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di controllo può partecipare, dietro propria richiesta o su invito del Consiglio di Amministrazione, alle adunanze del Consiglio medesimo.

Art.15

Libri Verballi - Verballi adunanze

I verballi delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro (tenuto anche su supporto informatico) regolarmente tenuto e numerato in ogni pagina.

Art.16

Bilancio

L'esercizio della fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione redige ed approva nei modi di legge il bilancio di esercizio, nonché, ove obbligatorio, il bilancio sociale, entrambi da depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi

delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo.

Art.17

Utili della gestione

Il patrimonio della Fondazione, compresi eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione. Ai fini di cui sopra è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili i casi di cui all'art. 8 comma 3 del Codice del Terzo Settore.

Art. 18

Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Milano.

L'arbitro procederà in via irrituale e secondo equità, rendendo il proprio lodo entro novanta giorni dall'insediamento.

La sede dell'arbitrato sarà Milano.

Art. 19

Estinzione e scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione, il Consiglio di amministrazione potrà nominare uno o più liquidatori, determinandone attribuzioni e retribuzioni, nei limiti di legge.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo settore individuati dal Consiglio di amministrazione tra quelli aventi le medesime o finalità analoghe a quelle della Fondazione, ovvero a fini di pubblica utilità secondo quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione. In mancanza il patrimonio residuo sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale, salve le diverse destinazioni imposte dalla legge tempo per tempo vigente.

Art. 20

Norme residuali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge e regolamento tempo per

tempo vigenti in materia di Enti filantropici del Terzo Settore, e per quanto da esse non previsto le norme del Codice Civile e le relative norme di attuazione, in quanto compatibili.

FIRMATO: GIUSEPPE LOMBONI - PIETRO GIOVANNI MALINVERNI -
MARCO LOVISETTI NOTAIO L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, ad uso iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Firmato: Marco Lovisetti

Milano, 1 DICEMBRE 2022

esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D. Lgs. 117/2017